

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI Componente
- Cons. Paolo GIUSTI Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
Primo Ref. Carmela MIRABELLA Componente
Referendario Alessandra SANGUIGNI Componente
Referendario Laura D'AMBROSIO Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione del 16 giugno 2006 intercorsa tra Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana, Giunta regionale e Consiglio regionale delle autonomie locali;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PREMESSO

Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana ha inoltrato a questa Sezione, con nota n. 20 del 28 febbraio 2008, una richiesta di parere formulata dal Presidente del Consiglio del Comune di Arezzo sulla data a decorrere dalla quale ha cessato di essere efficace la limitazione del 10% apportata dall'art. 1, comma 54, della L.F. 2006 alle indennità degli amministratori locali, nonché sull'eventuale obbligo di restituzione delle somme decurtate nel corso del 2007 in base all'erroneo presupposto di un'efficacia triennale della disposizione.

Nella richiesta di parere, la formulazione dei quesiti è preceduta dalla trascrizione di un parere reso in materia dalla Direzione centrale per le autonomie del Ministero dell'interno, il quale, a sua volta trascrivendo affermazioni rinvenibili nel parere reso da questa Sezione nel 2007 (deliberazione n. 11P del 26 giugno 2007) e tenendo conto che l'art. 2, comma 25, della legge finanziaria 2008 ha confermato la facoltà degli enti di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, gli importi determinati dal decreto ministeriale previsto dal Tuel, ritiene conclusivamente che "se, dunque, fino al 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore della finanziaria 2008, era dubbia la vigenza della norma in questione....a decorrere da tale data le relative disposizioni devono ritenersi abrogate".

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Sezione, la richiesta di parere è ammissibile non solo soggettivamente, ma anche oggettivamente.

Da un lato, infatti, la riduzione delle indennità in questione è stata dettata da una disposizione di legge statale (art. 1, comma 54, l. n. 266 del 2005) nel presupposto di affermare con essa principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ciò che attrae la fattispecie in un ambito ampliato di contabilità pubblica; dall'altro, a seguito della Convenzione citata nelle premesse, questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con la cautela di non inserirsi in oggetti di contenzioso e non ingerirsi, con valutazioni di legittimità di specifici atti, nell'ambito dell'autonomia degli enti).

3. Per quanto attiene al primo quesito, la Sezione è chiamata in sostanza ad interpretare il parere formulato su analoga questione nel 2007, in coerenza anche ad orientamenti allora espressi dalla maggioranza delle altre Sezioni regionali di controllo interpellate, ed a specificare, in particolare, se l'efficacia della riduzione apportata dalla legge finanziaria del 2006 sia venuta a cessare, anche prima del 1° gennaio 2008, con lo scadere dell'esercizio 2006, e, pertanto, dal 1° gennaio 2007.

Ritiene la Sezione che ciò vada confermato, ma nei limiti in cui si esprimeva il precedente proprio parere, e cioè che dal 1° gennaio 2007 si è reso possibile, con le ovvie cautele che la sana gestione finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa, rideterminare le indennità in argomento con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'art. 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. I motivi per i quali l'efficacia della disposizione riduttiva deve ritenersi limitata al 2006 vanno qui ribaditi (dichiarazione di incostituzionalità di una norma corrispondente dettata per gli amministratori delle regioni, stralcio di norma identica dal testo definitivo della finanziaria per il 2007, mancata specificazione, a differenza che in altri casi, di durata pluriennale, presumibile volontà del legislatore, avvalorata dal riferimento alle misure delle indennità fissate a fine settembre 2005, di non intaccare il meccanismo, garantistico, disciplinato dal Testo unico). Ma va anche ricordato che la disposizione stessa ha espressamente rideterminato in riduzione l'ammontare delle indennità spettanti al 30 settembre 2005.

Ne consegue che dal 1° gennaio 2007 le indennità stesse non sono state automaticamente reintegrate nella misura antecedente, ma soltanto che si è reso di nuovo possibile variarne l'ammontare con le procedure ed i limiti previsti dal Testo unico.

5. Gli orientamenti appena espressi consentono di fornire risposta negativa al secondo dei quesiti proposti.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 20 del 28 febbraio 2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia dalla Segreteria trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, al Presidente del Consiglio comunale di Arezzo nonché al Sindaco del Comune medesimo. Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 3 aprile 2008.

II Presidente e Relatore f.to Francesco BATTINI

Depositata in Segreteria il 3 aprile 2008.

II Direttore della segreteria f.to Pier Domenico BORRELLO